

CANTIERE:

COMUNE ERBÈ

PROGETTO

**LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO CON ADEGUAMENTO E
AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO
COMUNALE – CIG Z35364199B**

ADDENDUM N. 1

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

PRESCRIZIONI

COMMITTENTE: COMUNE DI ERBÈ (VR)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: **Geom. Ferruccio Mirandola**

**COORDINATORE PER LA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE:**

Ing. Giovanni Sturaro

Il Progettista

Ing. Giovanni Sturaro

(documento firmato digitalmente)

Erbè, 30 giugno 2022

INDICE:

1) PREMESSA	pag. 3
2) RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19 E RELATIVE MISURE DI SICUREZZA	pag. 3
3.1 GENERALITÀ	pag. 3
3.2 MISURE DI SICUREZZA	pag. 4
4) COSTI	pag. 6
5) AGGIORNAMENTO ADDENDUM	pag. 6

1) PREMESSA

Questo documento costituisce l'ADDENDUM N.1 al Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) relativo ai "Lavori di messa in sicurezza del patrimonio con adeguamento e ampliamento del sistema di videosorveglianza del territorio comunale", secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"* e s.m.i..

L'ADDENDUM N. 1, che si rende necessario a seguito della comparsa e della diffusione dell'agente biologico **virus COVID-19**, intende integrare le prescrizioni contenute nel PSC, fornendo le indicazioni operative finalizzate a incrementare nel cantiere di cui trattasi l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento per contrastare l'epidemia, in particolare con riferimento alle linee guida di cui al PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI EDILI, adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 14 marzo 2020 per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.

L'ADDENDUM N. 1, integrando il PSC, contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti misure di prevenzione e/o protezione, derivanti dalla presenza del virus COVID-19, per eliminare o ridurre i rischi stessi durante l'esecuzione dei lavori, come richiesto dall'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dal punto 2 dall'allegato XV dello stesso decreto.

Le indicazioni riportate non sono da considerarsi esaustive di tutti gli obblighi previsti in materia di sicurezza in capo ai soggetti esecutori.

Rimane infatti piena responsabilità delle imprese rispettare, oltre alle prescrizioni del PSC integrato con il presente ADDENDUM N.1, anche tutti gli obblighi ad esse imposti dalla normativa in materia di sicurezza.

A tale scopo, tra l'altro, le imprese integreranno il proprio piano operativo di sicurezza (POS) con tutti i contenuti aggiuntivi correlati alle nuove condizioni di lavoro determinatesi a seguito della comparsa del virus COVID-19.

2) RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19 E RELATIVE MISURE DI SICUREZZA

3.1 GENERALITÀ

Il COVID-19 è un virus in diffusione tra la popolazione, non esiste pertanto una particolare identificazione di rischio legato ad una specifica attività lavorativa.

Essendo la trasmissione uomo-uomo, qualsiasi attività aggregativa, quindi anche il lavoro nei cantieri, può essere fonte di potenziale esposizione.

Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19, con riferimento al Protocollo condiviso del 14/03/2020 come integrato da quello del 24/04/2020, si prescrive quanto segue:

- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di smart working per le attività di supporto al cantiere che possono essere svolte a distanza da postazione remota;
- siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire, rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione individuale, quali mascherine chirurgiche, corrispondenti alle indicazioni dell'autorità sanitaria, guanti in gomma, occhiali, tute, cuffie, gel disinfettante, ecc.;
- siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno e all'esterno del cantiere, contingentando l'accesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del cantiere;
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
- l'obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS;
- Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)

3.2 MISURE DI SICUREZZA

Nel caso specifico trattasi di attività lavorativa da svolgere con le seguenti modalità:

- 80% del tempo su cantiere temporaneo mobile nel territorio
- 20% del tempo su cantiere temporaneo fisso in ambienti chiusi

Modalità di accesso dei fornitori esterni ai cantieri

Il presente cantiere non prevede questa eventualità.

Pulizia e sanificazione nel cantiere temporaneo mobile nel territorio

Trattasi di lavorazioni da svolgere all'aperto.

Ai fini della sanificazione e dell'igienizzazione, vanno inclusi i mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio operanti in cantiere, come pure le auto di servizio.

Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l'uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro.

Pulizia e sanificazione nel cantiere temporaneo fisso in ambienti chiusi

Trattasi di lavorazioni da svolgere all'interno dei locali del Committente.

Ai fini della sanificazione e dell'igienizzazione degli ambienti, si dovrà verificare con il Committente l'avvenuta sanificazione di tutti i locali interessati alle lavorazioni.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno del cantiere, le lavorazioni vengono immediatamente sospese e si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione.

Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione.

Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.

Dispositivi di protezione individuale nel cantiere temporaneo mobile nel territorio

La delimitazione dell'area di cantiere, già comunque prevista per la sicurezza di eventuali persone in transito nei pressi del cantiere, garantirà anche il rispetto della distanza minima di almeno 1 metro tra i lavoratori e gli eventuali passanti.

I lavoratori presenti in cantiere dovranno essere muniti di mascherine chirurgiche e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

L'uso di tali dispositivi di protezione individuale è obbligatorio qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili soluzioni alternative.

I lavoratori presenti in cantiere devono adottare obbligatoriamente tutte le precauzioni igieniche, in particolare assicurando il frequente e minuzioso lavaggio delle mani a mezzo di idonei mezzi detergenti.

Dispositivi di protezione individuale nel cantiere temporaneo fisso in ambienti chiusi

Le lavorazioni dovranno avvenire in locali sanificati e igienizzati, in assenza del personale dipendente interno all'Amministrazione Comunale.

I lavoratori presenti in cantiere dovranno essere muniti di mascherine chirurgiche e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

L'uso di tali dispositivi di protezione individuale è consigliato ed è comunque obbligatorio qualora la lavorazione da eseguire imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative.

In particolare l'uso dei dispositivi di protezione individuale si rende necessaria durante la fase di addestramento degli operatori all'uso degli apparati.

L'accesso al locale previsto per il corso di addestramento sarà contingentato, con la previsione di una ventilazione continua del locale, di un tempo ridotto di sosta all'interno dello stesso e con il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone presenti (docenti e operatori), evitando di porsi frontalmente.

Gestione di una persona sintomatica in cantiere

Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al direttore di cantiere, che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori e procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

Accesso agli spazi comuni (mensa, spogliatoi)

Il presente cantiere non prevede questa eventualità.

Caso di un lavoratore che si accerti affetto da COVID-19

Necessità di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato; non è possibile la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni: conseguente sospensione delle lavorazioni.

Pernotto degli operai e dormitorio

Il presente cantiere non prevede questa eventualità.

Indisponibilità di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature, dispositivi di protezione individuale e maestranze funzionali alle specifiche attività del cantiere

Consequente sospensione delle lavorazioni.

4) COSTI

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento comprende nella stima dei costi per la sicurezza anche gli oneri correlati alle prescrizioni contenute nel presente Addendum.

5) AGGIORNAMENTO ADDENDUM

In base all'evolvere della situazione dei contagi e della normativa vigente, il CSE si riserva la possibilità di aggiornare, nel corso dello svolgimento dei lavori, il presente documento "Addendum" integrativo del Piano di Sicurezza e Coordinamento.